

RACCOMANDATA AR

O PEC

Egr. Prof. Pasquale Tridico
Presidente dell'INPS– Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

Spett.le Dr.ssa Gabriella Di Michele
Direttore generale dell'INPS – Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Egr. dr. Luca Sabatini
Responsabile della Direzione Centrale Pensioni
dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: *Riduzione dei trattamenti pensionistici. Articolo 1, commi da 261 a268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Diffida.*

Il/la sottoscritto/a _____, (C.F. _____) nato/a a _____ il _____,
residente a _____, in
Via _____ n. _____, CAP _____,

titolare di trattamento pensionistico erogato da codesto Spett.le Ente a far data dal -----
(cfr. certificato di pensione n. _____)

PREMESSO CHE

L'articolo 1, commi da 261 a 268, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023

In particolare:

- il comma **261** ha disposto che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro”*;

- il comma **262** ha disposto che: *“Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”*

- il comma **263** ha disposto che *“La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo”*

RILEVATO CHE

L'istante è titolare di un trattamento pensionistico superiore ad Euro 100.000,00 lordi su base annua cosicché, per effetto delle disposizioni di cui sopra, l'istante subirà un notevole pregiudizio, derivante dalla illegittima decurtazione del trattamento pensionistico in godimento.

CONSIDERATO CHE

le disposizioni di Legge sopra citate presentano diversi profili di illegittimità costituzionale, essendo apertamente in contrasto:

- con gli articoli 3, 38, 97 e 117 comma 1 della Costituzione, in riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento;
- con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 della Costituzione;

CONSIDERATO ANCORA CHE

codesto Spett.le Istituto:

a) Con Circolare n.62 del 7.5.2019 ha dettato le istruzioni contabili e le modalità operative per procedere alla riduzione dei trattamenti pensionistici;

b) con messaggio n.1926 del 20 maggio 2019 ha comunicato l'applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua (art.1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) con effetto sulla rata di giugno 2019.

Pertanto, i predetti provvedimenti devono considerarsi illegittimi ed è intenzione dell'istante procedere alla loro impugnazione dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali, anche per la tutela dei propri diritti e/o interessi patrimoniali.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato l'istante

INVITA

Codesto Spett.le Istituto a disapplicare l'art. 1, commi 261 e ss., della L.n. 145/2018 e, per l'effetto, a continuare ad erogare all'istante l'integrale trattamento pensionistico già in godimento

E DIFFIDA

Codesto Spett.le Istituto dall'applicare le ritenute stabilite per la riduzione prevista dall'art.1 commi 261 e ss., della L.n. 145/2018.

Si resta in attesa di un provvedimento espresso di accoglimento e/o rigetto nei termini di cui alla L.241/90, in mancanza del quale l'istante si rivolgerà senza ulteriore avviso alle competenti Autorità Giudiziarie, al fine di tutelare compiutamente i propri diritti ed interessi.

Distinti saluti.

FIRMA